

LEGGE REGIONALE

"Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione
agricola"

*Consiglio Regionale
della Puglia*

Legge regionale

"Interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola"

Il Consiglio regionale
ha approvato al seguente legge:

ART. 1

1. Al fine di perseguire il rilancio strategico della cooperazione agricola in armonia con i piani di sviluppo settoriale ed attraverso la razionalizzazione del sistema cooperativo, la Regione realizza apposite azioni intese a fronteggiare le situazioni di vulnerabilità, determinate dalle difficoltà finanziarie incontrate nella fase di realizzazione degli impianti, nel periodo di avviamento della gestione e per particolari ed oggettive avverse vicende di mercato.
 2. Le azioni di cui al precedente comma vengono attuate mediante concessione agli organismi cooperativi di contributi in conto capitale e/o mutui con scadenza massima decennale ad un tasso di interesse agevolato.
 3. Le provvidenze sono erogate secondo la vigente normativa nazionale e regionale in favore della cooperazione agricola sulla base di direttive di attuazione del Consiglio regionale.
-

4. Nell'erogazione dei benefici di cui al presente articolo vengono privilegiate le operazioni di fusione e concentrazione di organismi cooperativi finalizzate ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.

ART. 2

1. E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura l'Osservatorio all'Associazionismo e della cooperazione agricola.

2. Esso ha il compito di osservare, a fini conoscitivi, anche con i metodi della rilevazione statistica, l'evoluzione dell'associazionismo e della cooperazione agricola e di prendere nota delle vicende societarie ai fini di un'adeguata programmazione degli interventi normativi ed economici di sostegno del settore.

ART. 3

1. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale autorizza l'ERSAP a contrarre un mutuo di 150 miliardi di lire.

2. Gli oneri relativi alla contrazione del mutuo graveranno su apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio della Regione dal 1988 al 1997.

3. Per l'onere relativo all'esercizio finanziario 1988 di f. 14.215.000.000, si provvederà con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, con prelevamento dal Fondo globale per leggi regionali in corso di adozione.

4. Per il perseguimento degli obiettivi previsiti dalla presente legge, la Giunta regionale può avviare la procedura dell'accordo di programma in applicazione dell'art.7 della legge 1.3.86, n.64.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

6/88

E' estratto del verbale della seduta del 25 luglio 1988, ed conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)
